

## Appello 28-29/2005

La Giuria d'Appello riunita nelle persone, di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli ed Eugenio Torre (membri effettivi), Giuseppe Russo e Adolfo Villani (membri supplenti) e con Fabio Donadono e Nicola Vescia (auditori), ha emesso la seguente decisione:

a) sulla richiesta, formulata dal Comitato delle Proteste a norma della regola 70.2, di conferma o correzione della decisione di respingere la protesta presentata da barca "Quinto de Masche" n.v. 34 contro barca "Carline" n.v. 7, per essere la cima utilizzata nella manovra (baffi del bompresso) realizzata con materiale non ammesso dalle regole di Classe (reg.4.1), fatto accaduto nella prova "costiera" svoltasi il 28 agosto 2005 del 1° Campionato del Mediterraneo di Vela Latina, organizzato dal Circolo Nautico Torres; richiesta datata 3 settembre 2005 e pervenuta alla F.I.V. il 7 settembre 2005 (prot.10852 - Caso 28/2005);

b) sull'appello datato 12 settembre 2005 e pervenuto alla F.I.V. il 14 settembre 2005 (prot.11261- Appello 29/2005), con il quale barca "Quinto de Masche" n.v.34 ha chiesto la riforma della medesima decisione assunta dal Comitato per le Proteste ed emessa a seguito della protesta da essa presentata contro barca "Carline" n.v.7.

Il Presidente del Comitato delle Proteste nella sua richiesta a norma della regola 70.2 ricostruisce i fatti accaduti, che culminavano con la presentazione da parte di barca "Quinto de Masche" di una protesta di stazza contro barca "Carline", in quanto a bordo di detta barca era stata rinvenuta una cima fabbricata con materiale non ammesso dalle regole di Classe (la regola 4.1 del Regolamento di Classe recita:

"Tutte le manovre fisse e correnti devono essere in fibre tessili naturali <canapa, cotone, cocco, manila, sisal, ecc.> od anche sintetiche <nylon, polipropilene, polietilene> con esclusione delle fibre cosiddette «esotiche» o altamente tecnologiche quali kevlar, spectra, ecc."

Da parte sua il protestante asseriva che la cima in questione era realizzata con materiale spectra, mentre il protestato affermava di avere acquistato tale cima come normale "prestirato".

Il Comitato di Stazza inviava una relazione che, in maniera molto generica, affermava che il materiale era sintetico e non ammesso, ma non specificava come era giunto a tale conclusione. Introdotto alla presenza delle parti e della Commissione di Stazza un ingegnere navale esperto di barche a vela latina, questi dichiarava che è quasi impossibile, usando mezzi normali, determinare con certezza assoluta se la composizione delle cime sia del tipo "*sintetico esotico o altamente tecnologico*"; e che solo con esami chimici e strettamente di laboratorio è possibile individuare la composizione

Il Presidente del Comitato per le Proteste, in base a sue esperienze e sempre alla presenza delle parti, sottoponeva la cima a trattamento termico a fuoco vivo in un'estremità, la quale si scioglieva e si aggregava come un normale prodotto a base sintetica di poliestere, fissando la trama nel taglio.

La treccia interna, di color avorio opaco, sottoposta al medesimo trattamento si aggregava in maniera compatta senza lasciare residui carboniosi, tipici di fibra poliestere "prestirata". Non avendo raggiunto il convincimento che detto materiale potesse rientrare tra quelli considerati proibiti dalle regole di Classe, il Comitato decideva di respingere la protesta. Avverso la decisione del Comitato per le Proteste barca "Quinto de Masche" presentò appello nei termini, riportando i fatti già descritti nella richiesta di riesame del Presidente del Comitato medesimo ed aggiungendo che l'appello era presentato sia per il rispetto delle regole, sia, in special modo, per difendere il patrimonio storico, culturale ed estetico delle imbarcazioni.

Ha presentato le sue osservazioni anche barca "Carline", la quale dichiara che tutte le cime presenti a bordo sono in fibre tessili sintetiche e che la cima oggetto del contendere è stata usata per una manovra fissa non soggetta a regolazioni e che certamente non avrebbe potuto migliorare le prestazioni della barca.

La Giuria d'Appello, considerata la natura tecnica dell'appello, a norma del corsivo F.I.V. in calce alla regola 64.3, ha chiesto il parere al Gruppo Lavoro Stazze, il quale in data 10 ottobre 2005 ha così risposto: *"Il Gruppo Lavoro Stazze non è in grado di rilasciare un parere tecnico, o meglio una perizia tecnica, sul materiale e sulla conformità dello stesso alle regole di stazza di vela latina. Si ritiene necessario che la Giuria d'Appello richieda e disponga una perizia tecnica sulla composizione del materiale della scotta. Inoltre la perizia fatta eseguire dall'appellante, così come si legge nella documentazione ma non allegata agli atti prodotti, non potrebbe ritenersi valida perchè di parte"*.

A seguito di questa risposta con comunicazione 13 dicembre 2005 il Presidente della Giuria d'Appello fece presente al responsabile del Gruppo di Lavoro Stazze che la richiesta di parere potrà ricevere una risposta esaustiva solo a seguito di una completa indagine del Gruppo di Lavoro Stazze sulla qualità e sulle caratteristiche del materiale usato, indagine di natura esclusivamente tecnica che compete a tale Gruppo (cui è istituzionalmente riservato tale compito), mentre è noto che la Giuria d'Appello non ha poteri istruttori.

In data 31 maggio 2006 alla Giuria d'Appello infine la seguente risposta: "Il Gruppo di Lavoro Stazze nella sua riunione del 20 maggio u.s., presa in esame la richiesta di parere tecnico in oggetto, ed esaminata la perizia di parte effettuata dalla società olandese DSM Dyneema B. V. inviata a questo G.d.L. in data successiva al parere tecnico rilasciato nell'ottobre 2005, esprime il seguente parere tecnico: «il Gruppo Lavoro Stazze ritiene valida la perizia di parte prodotta, che stabilisce che la cima in esame non è composta da materiale proibito dalle regole di stazza della Vela Latina»". Questo parere tecnico emesso dal Settore Quadri Tecnici è sicuramente vincolante poiché il corsivo F.I.V. in calce alla regola 64.3 prevede che la Giuria d'Appello, nel prendere la sua decisione, debba attenersi al parere di detta autorità.

Per questi motivi la Giuria d'Appello, visto il parere del Gruppo di Lavoro Stazze del Settore Quadri Tecnici Federali:

- conferma la decisione del Comitato delle Proteste del 1° Campionato del Mediterraneo di Vele Latine;

- respinge l'appello presentato da barca "Quinto de Masche" n.v.34 e conferma la classifica della prova detta "costiera" di detta manifestazione.

Così deciso in Bari il 7 luglio 2006

Il relatore ed estensore

Oswaldo Magnaghi

Il Presidente

Giuseppe Meo